

CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

della Provincia di Terni

REGOLAMENTO PAGAMENTO QUOTE ANNUALI

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 07 dicembre 2018

Premessa

Il Consiglio,

- Visto l'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO.

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.

Art.2 – Importo delle quote annuali

L'importo della quota annuale di iscrizione all'Ordine è stabilita dal Consiglio entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e viene data opportuna comunicazione agli iscritti a mezzo PEC entro il mese successivo.

L'importo della quota annuale di iscrizione, riferita all'anno solare, attualmente vigente è pari a:

- 170,00€ per gli iscritti che esercitano attività professionale anche in maniera occasionale;
- 100,00€ per gli iscritti che non esercitano attività professionale o la esercitano nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica Amministrazione;
- 50,00€ per i nuovi iscritti di età inferiore a 35 anni, per i primi due anni solari di iscrizione;
- 0,00€ per gli iscritti ad honorem.

L'importo della quota relativa a ciascun iscritto viene determinato in base alle dichiarazioni effettuate dal medesimo sullo stato giuridico professionale.

Art.3 – Modalità di pagamento delle quote annuali

Il pagamento delle quote annuali deve pervenire entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento tramite Bonifico Bancario. E' comunque facoltà del Consiglio dell'Ordine variare o autorizzare nuove modalità di pagamento. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale la modifica della quota si imputa a partire dall'anno solare successivo a quello di comunicazione di variazione. Nel caso di iscrizione o cancellazione l'iscritto è tenuto a pagare per intero la quota dell'anno solare in cui risulta iscritto.

Art.4 – Trasparenza

Entro il 31 gennaio di ogni anno il tesoriere provvede ad inviare a tutti gli iscritti l'estratto conto relativo alla propria posizione contributiva con specificata la quota annuale da versare, l'eventuale quota pregressa ed i riferimenti bancari per effettuare il versamento

L'invio avverrà esclusivamente a mezzo PEC. Tutti coloro che alla data di invio non si sono dotati della obbligatoria casella di Posta Elettronica Certificata riceveranno una mail ordinaria. La mancata ricezione della mail ordinaria non esonera l'iscritto agli adempimenti dovuti in materia di pagamento delle quote di iscrizione.

Art. 5 – Revisione stato giuridico professionale

Il Consiglio dell'ordine provvede ad effettuare con cadenza quinquennale, salvo diversa specifica decisione del Consiglio, la revisione dello stato giuridico professionale di tutti gli iscritti entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A tal fine verrà inviato a tutti gli iscritti a mezzo PEC lo specifico modello di dichiarazione di atto di notorietà, che dovrà pervenire regolarmente compilato entro 30 giorni dalla data di ricezione. In assenza di tale dichiarazione verrà applicata la quota di iscrizione più alta.

ART.6 – Omesso pagamento

Tutti coloro che al 31 dicembre dell'anno di riferimento non hanno provveduto al pagamento del contributo annuale o parte di esso (verificabile dall'estratto conto inviato), possono regolarizzare la propria posizione entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel caso di perdurante morosità dopo tale termine il Consiglio provvederà a dare comunicazione al Consiglio di disciplina e contestualmente al recupero delle somme dovute dando incarico a un Legale affinché si proceda alla riscossione coattiva.

Tutte le spese consequenziali ed accessorie all'attivazione delle procedura per il recupero dei crediti saranno poste a carico del moroso.

ART.7 – Norma transitoria

La norma transitoria si applica solo agli iscritti che alla data del 31.12.2018 non sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e relativamente alle sole posizioni consolidate sino a tale data.

Gli iscritti che alla data del 31 dicembre 2018 risultano morosi di una o più quote pregresse devono regolarizzare la loro posizione entro il 28 febbraio 2019.

Il pagamento delle quote pregresse può essere assolto scegliendo una delle seguenti formule:

- unica soluzione entro il 28 febbraio 2019;
- n° 2 rate semestrali di cui la prima entro il 28 febbraio 2019;
- n° 4 rate trimestrali di cui la prima entro il 28 febbraio 2019.

Contestualmente al primo versamento l'iscritto deve comunicare tramite PEC all'Ordine il piano di rateizzazione prescelto. L'inosservanza anche parziale del piano di rateizzazione comporta automaticamente l'avvio delle procedure previste all'art. 6 e cioè riscossione coattiva e contestuale comunicazione al Consiglio di Disciplina.

ART. 8 - Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 e annulla e sostituisce ogni atto contrastante pregresso.

Il Presidente
Dott. For. Andrea Barbagallo